

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 016/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 103/CSA- RIUNIONE DEL 13 MARZO 2018

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SIG. PRINCIVALLI NICOLA SEGUITO GARA TRIESTINA/BASSANO DEL 02.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La U.S. Triestina Calcio 1918 propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico che ha sanzionato l'allenatore, sig. Nicola Princivalli, con 2 giornate di squalifica per i fatti accaduti nel corso della gara tra la Triestina e il Bassano virtus del 2.3.2018.

In particolare il direttore di gara segnalava di aver allontanato l'allenatore della Triestina perché, già richiamato, ritardava deliberatamente una ripresa di giuoco bloccando il pallone nella propria area tecnica.

Il Giudice Sportivo qualificava l'episodio come comportamento gravemente antisportivo ed irrogava la sanzione in questa sede contestata.

L'appellante contesta la decisione del giudice sportivo rilevando che non vi era ragione di ritardare la prosecuzione del giuoco, atteso il risultato di pareggio; che vi è contraddizione tra il referto arbitrale e la decisione del giudice perché mentre il primo ha segnalato un solo episodio di ritardo, quest'ultimo ha ampliato senza giustificazione le evenienze di ritardo; infine l'appellante segnala come il contestato comportamento deve riportarsi ad una reazione per la provocazione posta in essere dal massaggiatore della squadra avversaria e che, in ogni caso, il comportamento dell'allenatore doveva essere sanzionato, anche in considerazione di precedenti analoghi, con 1 giornata di squalifica.

Osserva La Corte.

Il comportamento gravemente antisportivo imputato all'allenatore, invero, necessita di una adeguata dimostrazione della volontà di rallentare il giuoco.

In altri termini è necessario che il comportamento posto in essere evidenzi, di per sé, la oggettiva volontà di ritardare il giuoco.

Tale aspetto non risulta adeguatamente documentato nel referto arbitrale, così che il comportamento contestato può riportarsi ad un differente atteggiamento psicologico dell'allenatore nel restituire il pallone.

Di talchè il ricorso può essere accolto con la attenuazione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 di Trieste riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. LOVISO MASSIMO SEGUITO GARA COPPA ITALIA VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dit del 07.03.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV del 3.3.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Loviso Massimo tesserato in favore della società Cosenza Calcio.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro di Coppa Italia Viterbese Castrense/Cosenza disputato il 6.3.2018, il Loviso commetteva un atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

Avverso tale provvedimento la società Cosenza Calcio reclamava innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 12.3.2018.

Il reclamo è inammissibile trattandosi di sanzione automaticamente applicata in misura fissa, per espressa previsione dell'art. 19, comma 10, C.G.S., pertanto non frutto di discrezionalità nella graduazione della stessa da parte del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., visto l'art. 19, comma 10 C.G.S. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOMENICO MUNGO SEGUITO GARA COPPA ITALIA VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dit del 07.03.2018)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società Cosenza Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che con Com. Uff. n. 51/Dit del 7.3.2018 ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Mungo Domenico per "comportamento offensivo verso l'arbitro e per avere utilizzato un'espressione blasfema".

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società appellante ha chiesto la riduzione della squalifica comminata.

A supporto di tale richiesta, la società ha evidenziato che la distanza tra il Direttore di gara ed il proprio calciatore era davvero ampia per arrivare ad interpretare in modo così chiaro le parole proferite dal Mungo e, di conseguenza, chiedeva a questa Corte di valutare dette frasi con minore gravità.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che quanto affermato dalla società nel proprio libello introduttivo si pone in contrasto con quanto contenuto nel referto arbitrale, atto la cui fidejacia non può in alcun modo essere scalfita, che descrive in modo chiaro e preciso i comportamenti illeciti tenuti dal Mungo, che il Direttore di Gara ha percepito esattamente.

Pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure appare congrua e proporzionata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Dott. Francesco Cerini - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TREVISAN TREVOR SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO DEL 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 155/DIV del 6.3.2018, con il quale, a seguito della gara Padova/Teramo del 3.3.2018 è stata inflitta al calciatore Trevisan Trevor la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: *"per somma ammonizioni e per aver colpito volontariamente con una gomitata alla nuca un avversario"*.

La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta ad una gara di squalifica in quanto il calciatore non è stato allontanato dal terreno di gioco per "somma di ammonizioni", bensì a seguito di espulsione diretta, quindi il provvedimento del Giudice Sportivo oggetto di ricorso non va inteso come squalifica per 1 giornata per somma di ammonizioni più due giornate per l'espulsione, bensì come comminatoria di squalifica per tre giornate di gare in relazione all'espulsione diretta, per la quale chiede di ridurre l'irrogata squalifica da tre ad una giornata effettiva di gara.

Questa Corte, esaminati gli atti e visto il Comunicato Ufficiale n. 147 DIV del 27.2.2018, rilevato dallo stesso che il calciatore Trevisan Trevor era in diffida in quanto alla nona ammonizione già prima della gara e che pertanto la sanzione irrogata è da intendere esatta nel suo complesso dovendo imputarsi per 1 giornata alla precedente diffida di cui all'ammonizione ricevuta al '28 minuto del primo tempo e per le restanti 2 giornate per la condotta gravemente antiregolamentare posta in essere dal calciatore nell'evento che ha causato l'espulsione di cui al '29 del primo tempo.

Per questi motivi la C.S.A., visto il Com. Uff. n. 147/DIV del 27.2.2018 respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CHIODI DANILO SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO DEL 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uffi. n. 155/DIV del 6.3.2018, con il quale, a seguito della gara Padova/Teramo del 3.3.2018 è stata inflitta al signor Chiodi Danilo la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara *"per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso r.A.A.)"*.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara in considerazione delle parole effettivamente pronunciate dal tesserato, così come riportate esattamente nel referto arbitrale.

La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, nella valutazione complessiva del fatto, ritiene che la frase effettivamente pronunciata non sia da qualificare offesa diretta alla terna arbitrale ma rappresenti, solo, una critica irrispettosa espressa nei confronti dell'operato degli stessi.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 7 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini